

VADEMECUM OPERATIVO RISARCIMENTO DIRETTO

- 1) In caso di operatività dell'art. 149 inviare **2 lettere raccomandate r.r.** -sia alla compagnia del danneggiato, sia a quella del responsabile- indicando in entrambe sia l'art. 149 sia l'art 148. In caso di lesioni sarebbe anche meglio inviare una terza raccomandata al responsabile anche ai sensi dell'art. 2043. Valutare i casi in cui far sporgere querela.
- 2) inviare le lettere **solo** alle **sedi legali** delle compagnie, complete di tutti i dati richiesti dalle norme per il danno materiale, indicando i giorni e gli orari per la visura del veicolo danneggiato (*ad es: otto giorni lavorativi a partire dalla prima settimana successiva alla ricezione della presente, dalle ore 16 alle 17, previo avviso telefonico o a mezzo fax, presso*);
- 3) in caso di lesioni sarebbe opportuno inviare le lettere solo al momento della disponibilità del **certificato di guarigione con postumi** al fine di far immediatamente decorrere i 90 gg invitando la compagnia ad indicare il proprio fiduciario medico legale entro gg 7;
- 4) al momento della risposta della compagnia contenente la **nomina del medico** o della eventuale missiva del fiduciario inviare un fax non accettando che la visita si svolga presso lo studio del fiduciario e indicando giorni e orari della visita presso il ns studio o presso l'abitazione del danneggiato, previo avviso telefonico o fax. Il danneggiato, infatti, non deve essere obbligato a recarsi presso il medico-legale della controparte;
- 5) scaduti i termini di legge **inoltrare sempre reclamo all'isvap**, e in copia all'ufficio reclami della compagnia, per non aver quest'ultima rispettati i tempi di liquidazione previsti dal Codice delle Assicurazioni;
- 6) **avvertire gli assistiti** di non accettare appuntamenti con periti o medici in caso di loro contatto diretto .
- 7) in caso di azione giudiziale predisporre e allegare la **fattura degli onorari** dovuti per la fase stragiudiziale al fine di farla rientrare nelle voci di danno.
- 8) Nei procedimenti civili sollevare le **questioni di costituzionalità** e le istanze di **disapplicazione** delle normative ritenute illegittime.
- 9) Nei casi di assistiti già risarciti incongruamente dalla propria compagnia valutare se agire contro questa per **responsabilità contrattuale** ex art. 1218 (inversione dell'onere della prova sulla congruità del risarcimento)

Art. 9 :Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

*1. L'impresa, nell'adempimento degli **obblighi contrattuali di correttezza e buona fede**, fornisce al danneggiato ogni **assistenza informativa e tecnica** utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la **piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno**. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a).*

10) In caso di sinistro con danno a cose e lesioni, alla scadenza dei termini previsti per il solo danno a cose, citare in giudizio la compagnia, specificando nelle conclusioni che ci si riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno fisico subito.

Poniamo l'attenzione soprattutto su quanto previsto ai punti 5) e 7). Ovvero, riteniamo di estrema importanza inoltrare il reclamo all'ISVAP al fine di dimostrare che il sistema di risarcimento diretto ha peggiorato la situazione preesistente facendo aumentare le lamentele dei danneggiati e, soprattutto, sollevare sempre le eccezioni d'incostituzionalità degli artt. 149 e 150.

U.N.A.R.C.A.